



Partecipazione di personale militare all'operazione EUNAVFOR-MED D.L. 99/2015 / A.C. 3249

Dossier n° 142 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
27 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3249
D.L.	99/2015
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	8 luglio 2015
pubblicazione in G.U.:	8 luglio 2015
approvazione del Senato:	22 luglio 2015
assegnazione:	23 luglio 2015
scadenza:	6 settembre 2015
Commissioni competenti:	III Affari esteri, IV Difesa
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite

Contenuto

Il [D.L. 8 luglio 2015 n. 99](#), presentato in prima lettura al Senato per la conversione autorizza la partecipazione del personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata **EUNAVFOR MED**, relativamente al periodo 27 giugno-30 settembre 2015 (allineando così il termine a quello dell'ultimo decreto di proroga missioni, D.L. n. 7/2015).

Il **Consiglio affari esteri dell'UE**, nella riunione del **22 giugno 2015**, ha deciso l'**avvio dell'operazione navale militare**, denominata **EUNAVFOR MED**, volta a contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale.

La missione - condotta nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) - è stata **approvata dal Consiglio affari del 18 maggio 2015** con la [decisione 2015/778](#), sulla base del mandato conferito dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015.

La missione sarà realizzata adottando **misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti**, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il **comando operativo** di EUNAVFOR MED ha sede a **Roma** e **comandante dell'operazione** è stato nominato **l'ammiraglio di divisione Enrico Credendino**. La missione ha una **durata iniziale** di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi per quella operativa.

La missione EUNAVFOR MED è condotta **in 3 fasi**:

a) in una **prima fase**, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

b) in una **seconda fase**,
- procede a **fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare** di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

- conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a **fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato**, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani;

c) in una **terza fase**, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di **un'imbarcazione e relativi mezzi**, anche **eliminandoli o rendendoli inutilizzabili**, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso.

Per operare pienamente e in particolare per la **seconda e la terza fase** della missione sarà **necessario un mandato internazionale** attraverso una **risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU**.

Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti Stati membri: **Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi bassi, Regno unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.**

Il **controllo politico e la direzione strategica** della missione è esercitato dal **Comitato politico di sicurezza**, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica sicurezza e di difesa comune (PSDC).

La missione coopera con le pertinenti **autorità degli Stati membri** ed è previsto prevede un **meccanismo di coordinamento** con le agenzie dell'Unione **Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.**

Si ricorda che in **Libia** è operativa anche la **missione civile EUBAM Libia**, istituita nel maggio 2013 con l'obiettivo di sostenere le autorità libiche a migliorare e sviluppare la sicurezza delle frontiere terrestri, marittime ed aeree del paese. Per l'evolversi della situazione politica e di sicurezza interna alla Libia, a partire dall'agosto del 2014 la missione ha la sua base operativa in Tunisia.

Si ricorda, inoltre, che nelle acque territoriali dell'UE sono attualmente **già operative** le operazioni **Triton e Poseidon** gestite dall'agenzia Frontex.

Nello specifico il provvedimento autorizza la spesa di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di **1.020 unità di personale militare** e per l'impiego di mezzi navali (la portaerei Cavour e un sommergibile di classe Todaro) e mezzi aeromobili.

Il decreto in esame reca, poi, la disciplina applicabile alla missione con particolare riferimento alle disposizioni di carattere penale (codice penale militare di pace) e quelle sul personale e di natura contabile, richiamando a tal fine le consuete disposizioni contenute nei periodici provvedimenti di proroga missioni.

In particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede l'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, per la partecipazione di personale militare all'operazione EUNAVFOR MED.

Il comma 2 richiama le disposizioni da applicare all'operazione militare EUNAVFOR.

Nello specifico si prevede espressamente che all'operazione militare di cui al comma 1 si applichino:

1. le disposizioni in tema di corresponsione al personale del compenso "forfettario" di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, nella misura prevista dalla normativa in vigore (articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7), nonché le norme che prevedono la possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi (articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108), e quelle in tema di trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità contratta per causa di servizio. È inoltre stabilita la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e riguardo alla riconosciuta possibilità, sempre da parte del personale impiegato nelle missioni, di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, ma solo se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, e di particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rispettivamente, articoli 3, 5, comma 1, lettere b) e c), e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451);
2. le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209), e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152;
3. le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, laddove si prevede la possibilità di attivazione, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché di acquisizione in "economia" di lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e di spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali (comma 1) e la effettuazione delle spese per i compensi per lavoro straordinario, reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, in deroga al limite quantitativo di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, previsti nel limite di una spesa pari a euro **26.000.000** per l'anno 2015, si provvede:

1. quanto a euro **19.000.000**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di riserva per il finanziamento delle Missioni internazionali di pace);
2. quanto a euro **7.000.000**, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

L'**articolo 2** stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento, individuato nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge che hanno di volta in volta autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

Nella corrente legislatura, precedentemente al decreto legge in esame, sono stati adottati:

1. il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo all'ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre);
2. il decreto legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo al primo semestre del 2014 (1° gennaio - 30 giugno 2014);
3. il decreto legge n. 1° agosto 2014 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;
4. il decreto legge n. 7 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2015 che ha disposto la proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2015.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nelle premesse del decreto legge l'urgenza del provvedimento viene motivata in considerazione della necessità assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate alla richiamata perazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), e d) della Costituzione).